

"IMMUSICART "

C.so Pavia, 64/b – 27029 Vigevano (PV)

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

In data 10 febbraio 2023 alle ore 18:30, si riunisce, presso la sede sociale dell'associazione, in seconda convocazione, l'assemblea straordinaria dei soci, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Modifica art. 1 Statuto
- 2) Varie ed eventuali

Sono presenti n. 32 soci aventi diritto di voto direttamente e n. 5 deleghe, per un totale di n. 37 soci su un totale di n. 109 aventi diritto di voto.

L'assemblea, per acclamazione chiama a fungere da Presidente la sig.ra Chiara Nacinovich e da Segretario la sig.ra Dolores Pennazzi.

Il presidente, accertata la regolarità della convocazione e la presenza del numero legale dei soci, di tutti i consiglieri, dichiara aperta la seduta.

Punto 1) A seguito richiesta di Città Metropolitana, si procede alla modifica dell'art. 1 dello Statuto vigente, registrato all'agenzia entrate di Magenta in data 26/10/2020 al n° 2546 serie 3, modificando la sede legale, come da verbale di assemblea straordinaria del 30/12/2021 registrato all'agenzia entrate di Magenta al n° 242, serie 3 –

Punto 2) Nulla su cui deliberare

Null'altro essendovi da esaminare, il Presidente scioglie la riunione alle ore 19.15, previa redazione del presente verbale, letto ed approvato all'unanimità dai presenti.

Vigevano 10 febbraio 2023

Il Segretario

Dolores Pennazzi

Il Presidente

Chiara Nacinovich

AGENZIA DELLE ENTRATE
DPI Milano - UT Territoriale di MAGENTA
ATTO REGISTRATO
IL 20.02.2023
AL N° 516 SERIE 3

Per il Direttore Provinciale
Il Funzionario
Salvatore



Immusicart - Associazione di Promozione Sociale

Sede fiscale: Corso Pavia 64b, 27029 Vigevano (PV) - Sede operativa: Corso Cavour 35, 27029 Vigevano (PV)

CF: 93044790157



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE IMMUSICART APS

ART. 1 - DENOMINAZIONE –SEDE

1. E' costituita con atto scrittura privata nell'anno 2018 il giorno 31 del mese di luglio, l'Associazione IMMUSICART APS registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Magenta al n. 2339 serie 3; ai sensi della Legge Nazionale 6 Giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs. 3 Luglio 2017 n. 117, si procede alle modifiche di legge richieste dell'Associazione di Promozione Sociale denominata "IMMUSICART APS, c.f.: 93044790157 - di seguito rinominata "Associazione.", con sede nel Comune di Vigevano – 27029 - (PV), in Corso Pavia 64/b, operante senza fini di lucro. L'eventuale trasferimento di sede all'interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deciso con delibera dell'Assemblea Ordinaria.
2. La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2 - COSTITUZIONE E AMBITO TERRITORIALE DI ATTIVITÀ

1. L'Associazione riunisce in associazione tutte le persone fisiche, giuridiche o enti non aventi scopo di lucro (Soci) che intendono operare attivamente per favorire lo sviluppo, culturale, ambientale, sociale, storico, artistico su tutto il territorio Nazionale e favorire il miglioramento della vita dei suoi associati, familiari ai portatori di handicap e terzi.
2. L'Associazione non ha finalità di lucro, inteso come divieto di ripartire i proventi fra gli associati in forma indiretta o differita, e i suoi Soci operano a favore della medesima secondo i criteri del volontariato, operando con un ordinamento interno ispirato a principi di democrazia ed indirizzato ad ottenere i migliori risultati possibili nell'ambito dell'attività di promozione ed utilità sociale.
3. L'Associazione può sviluppare la sua attività attraverso molteplici iniziative con mezzi tradizionali od elettronici e la partecipazione o l'organizzazione (in Italia o all'estero) di eventi idonei al raggiungimento dell'oggetto sociale. Per l'eventuale realizzazione di progetti e/o interventi sovranazionali, può operare anche fuori dal territorio comunale in cui è costituita. Curare e gestire portali internet come luoghi di incontro e scambio, curare edizioni e redazioni di pubblicazione sia on line che off line su temi di carattere specifico.
4. L'Associazione è apartitica.
5. Il numero dei soci è illimitato.
6. E' espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo del rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano

ART. 3 - OGGETTO SOCIALE

1. L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs 3 Luglio 2017 n. 117, prevalentemente a favore degli associati e di terzi finalizzate alla promozione, valorizzazione e animazione culturale del territorio, finalità che intende perseguire attraverso le seguenti attività prevalenti:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale;
- educazione, istruzione e formazione; attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, e dei consumatori e utenti delle attività di interesse generale
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e musicale

Tali attività di interesse generale potranno più specificamente declinarsi nelle seguenti azioni:

- a) svolgere fattiva opera per la diffusione di attività musicali in particolare essa potrà predisporre e organizzare mezzi e strutture per lo svolgimento e la gestione, anche in proprio, di corsi di educazione e insegnamento musicale; - produrre, allestire e rappresentare concerti, spettacoli teatrali ed esibizioni artistiche varie; - stimolare i Soci al coinvolgimento in tutte le varie forme d'Arte;
- b) promuovere e organizzare, anche in collaborazione con gli Enti Pubblici e/o privati, iniziative, attività concertistiche, incontri, seminari, corsi, festival, convegni, stages, attività di animazione. Particolare interesse verrà rivolto agli interventi di promozione ed organizzazione di attività e di corsi, da svolgersi nelle scuole di ogni ordine e grado o sviluppo turistico, culturale, ambientale, sociale, sportivo, storico, artistico, nei territori dei Comuni ove l'associazione ha sede o unità locali o limitrofi;
- c) proporre e sollecitare le varie Autorità competenti, anche ad assumere provvedimenti rivolti a migliorare l'offerta Musicale attraverso la tutela e il recupero del suo patrimonio naturale, ambientale, paesaggistico, storico, culturale, folcloristico ed enogastronomico;

- d) stimolare, promuovere attività solidali, svolgere beneficenze, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate;
- e) organizzare incontri, readings, tavole rotonde, convegni, seminari dibattiti, mostre rassegne, promuovere o effettuare ricerche musicologiche, la trascrizione e l'esecuzione di brani musicali inediti, accrescere la conoscenza ed ampliare le occasioni di ascolto di composizioni di alta qualità artistica ma raramente eseguite, curare la formazione del pubblico, in particolare di quello giovanile tramite l'esecuzione di musiche per bambini e l'organizzazione di concerti -lezioni, offrire opportunità di crescita professionale ai giovani musicisti per combattere l'emarginazione sociale.
2. promuovere e sviluppare la solidarietà e il volontariato nonché l'aggregazione sociale attraverso attività nel settore sociale e del volontariato a prefiggendosi di favorire lo sviluppo della personalità umana in tutte le sue espressioni ed alla rimozione di ostacoli che impediscono l'attuazione dei principi di uguaglianza, di libertà, di pari dignità sociale e di pari opportunità favorendo l'esercizio al diritto all'istruzione, alla cultura, alla formazione nonché alla valorizzazione delle attitudini e delle capacità soprattutto dei soggetti svantaggiati e portatori di handicap;
3. Le attività elencate potranno essere svolte instaurando forme di collaborazione con Enti pubblici e privati.
4. Volontari - Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale. Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo. La Associazione rimborsa al volontario solamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti. L'Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi i volontari di cui si avvale. Tale copertura assicurativa costituisce elemento essenziale delle convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche. In caso di necessità può, tuttavia, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta e in ogni caso, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.
5. Per il raggiungimento degli scopi sociali sono ammesse anche attività diverse rispetto al precedente punto 1, se regolarmente deliberate dagli organi statutariamente competenti ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs 3 Luglio 2017 n. 117 come per esempio, organizzare manifestazioni ed attività atte alla raccolta di fondi da utilizzare per lo sviluppo delle attività istituzionali.

ART. 4 - SOCI

1. I Soci dell'associazione si distinguono in:
- a) Soci effettivi;
 - b) Soci Onorari;
 - c) Soci fondatori
 - d) Soci aggregati;
2. Sono Soci effettivi coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea.
3. Sono Soci Onorari: la qualifica di "Socio Onorario" può essere conferita a quelle Persone eminenti nelle discipline ambientali, architettoniche, urbanistiche, mediche, giuridiche ed economiche cui l'Associazione, su delibera del Consiglio di Amministrazione, crede conveniente tributare tale investitura.
Possono essere "Soci Onorari":
- alte personalità, insigni per pubblico riconoscimento;
- persone che abbiano reso segnalati servizi all'Associazione
I "Soci Onorari" sono esenti dal pagamento di qualsiasi contributo, non hanno voto deliberativo nelle Assemblee e non sono eleggibili a cariche sociali.
4. Sono soci Fondatori" coloro che si sono fattivamente adoperati per la costituzione dell'Associazione, partecipando alla costituzione dell'originario fondo di dotazione della stessa. I "Soci Fondatori" risultano nell'elenco generale dei Soci.
5. Sono Soci Aggregati, i familiari (genitori, fratelli e sorelle, zii e nonni, figli e nipoti) dei soci effettivi, frequentatori di lezioni, seminari e simili, ove dimostrino interesse agli scopi dell'Associazione. Essi fanno parte dell'Associazione sotto la diretta responsabilità di un "Socio Effettivo" presentatore, non hanno diritto di voto nelle Assemblee e non pagano la quota associativa.
6. Non è ammessa la categoria dei Soci temporanei.

ART. 5 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI

1. I Soci Effettivi e Fondatori devono versare la quota associativa annuale; i Soci Onorari e aggregati sono esentati dal pagamento della quota annuale, verrà rilasciata la tessera e/o verrà effettuata l'iscrizione nel libro soci ed il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio a partire da tale momento.
2. Tutti i Soci hanno diritto:
 - a) a ricevere la tessera dell'Associazione;
 - b) a ricevere le pubblicazioni dell'Associazione;
 - c) a frequentare i locali dell'Associazione;
 - d) ad ottenere eventuali facilitazioni in occasione di: cene sociali, acquisto pubblicazioni, biglietti di ingresso a manifestazioni promosse e/o organizzate dall'Associazione, convenzioni con attività commerciali.
 - e) di voto per eleggere gli organi direttivi dell'Associazione;
 - f) di essere eletti, purché maggiorenni, alle cariche direttive dell'Associazione;
 - g) di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti dell'Associazione
3. I soci minorenni potranno esercitare i diritti di voto e di rappresentanza all'interno dell'Assemblea attraverso gli esercenti la potestà genitoriale.
4. I Soci hanno l'obbligo di:
 - a) rispettare lo Statuto e i Regolamenti dell'Associazione;
 - b) versare nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo la quota associativa all'Associazione;
 - c) non operare in concorrenza e/o contro l'attività dell'Associazione.

ART. 6 - AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEL SOCIO.

L'ammissione di un nuovo Socio viene decisa dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, sottoscrivendo apposita domanda e seguito del versamento della quota associativa annuale.

L'eventuale diniego deve essere sempre motivato e comunicato in forma scritta al richiedente che ha facoltà di presentare ricorso, entro 30 giorni, al Consiglio Direttivo; sull'eventuale ricorso si pronuncia l'Assemblea dei Soci.

2. La quota associativa è intransmissibile e non rivalutabile.

L'esclusione di un Socio viene decisa dal Consiglio Direttivo dell'Associazione per dimissioni o per morosità o per indegnità o qualora intervengano gravi motivi relativamente a comportamenti del Socio che violano lo Statuto ed i Regolamenti dell'Associazione. Eccetto l'esclusione per dimissioni, prima di procedere all'eventuale esclusione di un socio, allo stesso vanno contestati per iscritto gli addebiti mossi, consentendo facoltà di replica entro 30 giorni dall'invio della comunicazione. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di convocare il socio interessato per un contraddittorio e una disamina degli addebiti. Nel caso di esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima Assemblea dei soci che sarà convocata, dopo la quale l'esclusione diventa operante con relativa annotazione nel libro dei soci.

ART. 7 – ORGANI

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) l'Organo di Controllo;
 - e) Il Revisore dei Conti.
2. Sono organismi ausiliari dell'Associazione:
 - a) il Vicepresidente
 - b) il Segretario
 - c) il Tesoriere
 - d) il Presidente Onorario



ART. 8 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci e le sue decisioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano i Soci. Ogni Socio esprime un voto indipendentemente dall'ammontare della quota associativa versata.
2. Alle Assemblee hanno diritto di voto i Soci che abbiano versato la quota associativa sia dell'anno precedente che dell'anno in corso, e comunque prima della data di svolgimento di ogni Assemblea. E' consentita una delega per ogni socio, da rilasciarsi ad altro socio in forma scritta con firma autografa di entrambe le parti e accompagnata dalla copia del documento di identità del delegante.
3. All'Assemblea prendono parte tutti i Soci che sono in regola con la quota sociale dell'anno in cui si svolge l'Assemblea.
4. L'Assemblea ha il compito di dare le direttive per la realizzazione delle finalità sociali.
5. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Associazione (o in sua assenza dal Vice Presidente), assistito dal Segretario. In caso di loro assenza, l'Assemblea elegge tra i Soci presenti il Presidente dell'Assemblea; allo stesso modo l'Assemblea eleggerà un Segretario, in caso di assenza del Segretario dell'Associazione.
6. L'Assemblea ha il compito di dare le direttive per la realizzazione delle finalità sociali, ed ha le seguenti competenze inderogabili:
 - nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - approva il bilancio di esercizio;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera lo scioglimento;
 - delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
 - nomina o revoca i componenti degli organi sociali,
 - nomina o revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
7. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene indetta dal Presidente dell'Associazione, previa deliberazione del Consiglio che ne stabilisce la data e l'ordine del giorno, con avviso portato a conoscenza dei Soci (in regola con il versamento della quota dell'anno in corso e comunque prima della data di svolgimento dell'Assemblea) almeno quindici giorni prima della data fissata mediante consegna dell'avviso a mano o a mezzo posta ordinaria o posta elettronica o con affissione dello stesso nella sede dell'Associazione, o tramite pubblicazione elettronica sul sito internet dell'Associazione stessa e/o anche con l'affissione dello stesso all'Albo pretorio del Comune e nei punti esterni di maggiore visibilità.
8. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei Soci e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; in seconda convocazione, da indirsi almeno 24 ore dopo, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi. Gli astenuti non vengono conteggiati.
9. L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, anche su richiesta sottoscritta e motivata da almeno 1/10 dei soci aventi diritto al voto, o su richiesta scritta della maggioranza dei componenti del Consiglio, per le decisioni di sua competenza; delibera sul conto consuntivo dell'anno precedente, sulla formazione del bilancio preventivo, sul programma di attività e sulle proposte del Consiglio Direttivo o dei Soci.
10. L'Assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro il mese di dicembre.
11. L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente per deliberare eventuali modifiche al presente statuto o lo scioglimento dell'Associazione. L'Assemblea straordinaria può essere convocata anche su richiesta sottoscritta da almeno 1/10 dei soci aventi diritto al voto, o su richiesta scritta della maggioranza dei componenti del Consiglio.
12. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno i tre quarti degli associati. La deliberazione in merito a modifiche statutarie deve essere adottata, in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno la metà dei soci presenti. Nella seconda eventuale convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, le modifiche statutarie sono adottate con la partecipazione di almeno la metà più uno degli associati intervenuti o rappresentati per delega e approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.
13. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno un mese dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità;

14. Delle riunioni assembleari e relative deliberazioni dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti i Soci presso la sede sociale.
15. L'eventuale scioglimento della associazione deve essere deliberato secondo le disposizioni di cui al successivo art. 18.

ART. 9 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri compreso tra un minimo di tre ed un massimo di sette eletti fra i soci. Tuttavia, per assicurare una equilibrata rappresentatività degli iscritti l'assemblea ordinaria elettiva può deliberare l'aumento, prima dell'elezione, del numero dei componenti da eleggere fino ad un numero comunque non superiore ad un quinto dei soci iscritti.
2. L'Assemblea, dopo avere fissato il numero dei componenti del Consiglio Direttivo, elegge tra i Soci i componenti del Consiglio direttivo con votazione palese.
3. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica **tre anni** e sono rieleggibili.
4. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte all'anno ed ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente o a seguito di richiesta scritta di almeno un terzo dei Componenti.
5. I consiglieri che risultano assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Direttivo il quale provvede alla surrogazione dei medesimi come previsto nel successivo comma.
6. In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, i Consiglieri mancanti saranno sostituiti con i Soci che, secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti. Se non vi sono più Soci da utilizzare per la surroga potrà essere indetta una nuova Assemblea elettiva per l'integrazione del Consiglio Direttivo, qualora ne sia compromessa la sua funzionalità. Solamente nel caso che la vacanza dei Soci nel Consiglio Direttivo sia contemporanea e riguardi la metà più uno dei suoi componenti, l'intero Consiglio Direttivo sarà considerato decaduto ed il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi della vacanza, indire l'Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.
7. Il Consiglio Direttivo decade se l'Assemblea dei soci non approva il rendiconto consuntivo economico e finanziario. In questo caso il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi dell'Assemblea in cui non è stato approvato il rendiconto, indire l'Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.
8. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
9. Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento delle finalità sociali che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate, in modo tassativo, all'Assemblea. Spetta inoltre al Consiglio Direttivo la gestione del patrimonio sociale, la formazione di un conto di previsione col relativo programma d'attuazione, la stesura del rendiconto economico e finanziario consuntivo e la relazione sull'attività svolta.
10. Alla riunione del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare persone che siano interessate a particolari aspetti dell'attività dell'Associazione che possono partecipare senza diritto di voto.
11. Dalle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed approvato di volta in volta dal Consiglio stesso.
12. L'appartenenza agli Organi di direzione dell'Associazione è incompatibile con incarichi politici (carica di membro del Governo Nazionale, del Parlamento Nazionale, del Parlamento Europeo, del Consiglio Regionale, della Giunta Regionale, di Presidente di Amministrazione Provinciale o di Città Metropolitana, di membro di Giunta e di Consiglio dell'Amministrazione Provinciale e della Città Metropolitana e di membro della Giunta comunale o delle unioni dei Comuni, ecc.), amministrativi decisionali ed esecutivi in organizzazioni politiche, sindacali e associative concorrenti, in istituzioni pubbliche ed in istituzioni e/o enti di previdenza ed assistenza sociale. Ogni causa di incompatibilità determina l'ineleggibilità del soggetto interessato e, ove già nominato o eletto, la decadenza del medesimo dalla carica, della quale prenderà atto il Consiglio Direttivo (che provvederà altresì alla relativa sostituzione) nella prima seduta utile secondo le modalità di cui sopra. Allo stesso modo si avrà la decadenza dalla carica di componente del Consiglio Direttivo di colui che, nelle rispettive riunioni di tale Organo, dovesse, senza idonea giustificazione, essere assente per almeno tre volte consecutive.

ART. 10 - PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

1. Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno nella sua prima riunione con votazione palese, che dovrà avvenire entro 45 giorni dall'Assemblea di elezione delle cariche.
2. Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio direttivo al suo interno con votazione palese.
3. Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio Direttivo. Può essere riconfermato.
4. In caso di assenza o di impedimento temporaneo sarà sostituito dal Vice Presidente.
5. In caso di impedimento definitivo o dimissioni verrà dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo il quale provvederà all'elezione del nuovo Presidente entro un termine di 45 giorni.
6. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione ha la responsabilità della sua amministrazione, la rappresenta

di fronte a terzi ed in giudizio, ne convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci, è responsabile della conservazione della documentazione contabile dell'Associazione.

7. Il Presidente è assistito dal Segretario.

ART. 11 - SEGRETARIO E TESORIERE

1. Il Tesoriere ed il Segretario sono eletti nel Consiglio Direttivo, tra i suoi componenti, con votazione palese. Il Segretario ed il Tesoriere, se non Consiglieri, sono nominati dall'assemblea dei soci, assistono alle riunioni del Consiglio direttivo ma non hanno diritto di voto.
2. Il Segretario assiste il Presidente e il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita dell'Associazione, assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici nonché della regolare tenuta dei libri sociali.
3. Il Tesoriere cura, insieme al Presidente, la tenuta di idonea documentazione dalla quale risulta la gestione economica e finanziaria dell'associazione nonché-segue i movimenti contabili e le relative registrazioni.

ART. 12 – ORGANO DI CONTROLLO

1. La costituzione dell'Organo di Controllo all'interno dell'Associazione è obbligatorio quando siano superati per due esercizi consecutivi 2 dei seguenti limiti:
 - a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale pari o superiore ad Euro 110.000,00
 - b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate pari o superiori ad Euro 220.000,00
 - c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio pari o superiori a 5 unità.
2. L'Organo di Controllo è composto da tre membri compreso il suo Presidente. È facoltà dell'Assemblea ed in presenza dei requisiti di legge nominare un Organo di Controllo monocratico.
3. L'Organo di Controllo è eletto dall'Assemblea che provvede altresì alla nomina di due supplenti per l'ipotesi in cui l'Organo abbia composizione collegiale e di un Sostituto per l'ipotesi di Organo di Controllo in composizione monocratica.
4. Uno dei componenti dell'Organo di Controllo in composizione collegiale ed uno dei supplenti, ovvero l'Unico Componente ed il relativo Sostituto qualora l'organo abbia composizione monocratica, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile.
5. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.
6. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 de "il Codice", ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 de "il Codice". Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
7. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
8. L'Organo di Controllo, collegiale o monocratico, resta in carica **quattro anni** (o *tre secondo mandato del consiglio direttivo*), salvo dimissioni o decadenza. Qualora nel corso del mandato uno o più di detti componenti dovessero cessare dall'incarico per qualsiasi motivo vi subentra il supplente che ha ricevuto il maggior numero di voti ovvero quello in possesso dei requisiti di Legge, o il sostituto se trattasi di Organo monocratico.

ART. 13 – REVISORE DEI CONTI

1. L'Associazione sarà obbligata a nominare un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, qualora superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
 - a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale pari o superiore ad Euro 1.100.000,00
 - b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate pari o superiori ad Euro 2.200.000,00
 - c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio pari o superiori a 12 unità.
2. La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs 3 Luglio 2017 n. 117

ART. 14 - PRESIDENTE ONORARIO

1. Il Presidente Onorario può essere eletto dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'Associazione e viene eletto con votazione segreta
2. Al Presidente Onorario possono essere affidati dal Consiglio Direttivo incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti, ferma restando la rappresentanza legale in capo al presidente pro tempore in carica.

ART. 15 - ENTRATE E SPESE – PATRIMONIO

1. Le risorse economiche con le quali l'Associazione provvede al funzionamento ed allo svolgimento della propria attività sono:
 - a) quote e contributi dei Soci;
 - b) eredità, donazioni e legati;
 - c) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
 - d) contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
 - e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - f) proventi delle cessioni di beni e servizi ai Soci ed a terzi, attraverso lo svolgimento di attività economiche di cui all'art.3 punto 4 del presente statuto;
 - g) erogazioni liberali dei Soci e di terzi;
 - h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni;
 - i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale;
 - j) il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili e dai valori che, per acquisti, lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo spettino o vengano in possesso dell'associazione.
2. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
3. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dell'Associazione devono essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

ART. 16 – PRESTAZIONI DEI SOCI E VOLONTARI

1. L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri Soci per il perseguimento dei fini istituzionali.
2. L'Associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri Soci che potranno essere retribuiti a quotazioni di mercato e dietro presentazione di regolare documentazione fiscale.
3. Per promuovere verso i cittadini la cultura della gratuità e del dono e favorire esperienze concrete della pratica del volontariato, in occasione di manifestazioni o specifiche iniziative o progetti afferenti gli scopi statuari dell'Associazione, la stessa potrà, per quell'evento, attività o progetto, avvalersi di attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita da persone non associate all'Associazione stessa, purché debitamente assicurate. A tal fine verrà istituito uno specifico registro dei volontari singoli che, pur non aderendo all'Associazione, intendano contribuire con la loro attività, in forma libera e gratuita, alla realizzazione di iniziative a carattere civico e solidaristico.
4. Tutte le cariche dell'Associazione sono gratuite.
5. Il Consiglio Direttivo delibera preventivamente e decide in merito a quanto previsto dal presente articolo e può prevedere dei rimborsi delle spese documentate, sostenute dai Soci o da persone che hanno operato per l'Associazione nell'ambito delle attività istituzionali.

ART. 17 - RENDICONTO CONSUNTIVO ECONOMICO E FINANZIARIO

1. L'esercizio sociale inizia il 1° settembre e termina il 31 agosto di ogni anno.
2. L'Associazione, in relazione all'esercizio sociale, redige il bilancio di esercizio, costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale della Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali.
3. Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della riunione dell'Assemblea indetta per la sua approvazione. L'Assemblea approva il bilancio entro il 31 dicembre di ogni anno.
4. Qualora l'Associazione consegua entrate inferiori ad Euro 220.000,00, il bilancio di esercizio può essere redatto nella

forma del Rendiconto per cassa.

5. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.
6. Tale rendiconto deve essere redatto seguendo i criteri di cassa o di competenza, come previsto dalle norme vigenti in materia.
7. Il rendiconto approvato dall'Assemblea sarà disponibile per la visione presso la sede dell'Associazione.
8. E' fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate o altre disponibilità dell'Associazione ai soci, ai lavoratori e collaboratori, ai componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

ART. 18 – SCIOGLIMENTO

1. Lo scioglimento dell'associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto al voto sia in prima che in seconda convocazione.
2. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo che si sarà provveduto al saldo di tutte le pendenze passive, le somme eventualmente restanti, sentito l'organismo di controllo previsto dalla normativa vigente al momento dello scioglimento e salvo destinazione imposta dalla legge, saranno devolute con espresso vincolo di destinazione a fini di utilità sociale in favore di Enti del Terzo Settore con finalità analoghe all'Associazione.
3. I beni acquisiti con il concorso finanziario specifico e prevalente di Enti pubblici, sentito l'organismo di controllo previsto dalla normativa vigente al momento dello scioglimento e salvo destinazione imposta dalla legge, saranno devoluti ad altra associazione con finalità analoghe.

ART. 19 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina di un conciliatore.
2. Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall'assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti e, in difetto di accordo entro trenta giorni, dal Comitato Regionale Lombardia.
3. La determinazione raggiunta con l'ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. In caso di mancato accordo, sulla controversia decide in via definitiva l'assemblea a maggioranza dei componenti.
4. In caso di comprovate difficoltà, l'Assemblea dell'Associazione, convocata in forma straordinaria, può richiedere il commissariamento.

ART.20 – LIBRI SOCIALI

1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) Il Libro degli associati;
 - b) Il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) Il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione;
 - d) Il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
 - e) Il Libro dei Volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.
2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura dell'Organo di Amministrazione. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.
3. I verbali di Assemblea e dell'Organo di Amministrazione devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto dell'ordine del giorno ed i risultati di eventuali votazioni.
4. Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.
5. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta motivata all'organo competente con un preavviso di quindici (15) giorni

ART. 21- NORME FINALI

1. L'atto costitutivo, lo statuto, le eventuali modifiche, l'atto di scioglimento, le risultanze contabili e la relazione annuale sulla attività, approvati dalla Assemblea, vanno inviati agli organi competenti per legge, nei termini previsti.
2. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in

particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Art. 22 – NORME TRANSITORIE

Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea.

Resta inteso che: (a) le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione o migrazione dell'Associazione nel medesimo ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore; (b) le clausole del presente Statuto ed incompatibili o in contrasto con i vincoli di cui al comma 8 dell'art. 148 del TUIR e al comma 7 dell'art. 4 del D.P.R. 633/1972 debbono intendersi efficaci solo una volta che sia decorso il termine di cui all'art. 104, comma 2, del D.Lgs. 117/2017 così come le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dal medesimo termine di cui all'art. 104, comma 2, del D.Lgs. 117/2017.

Resta inteso che, in parziale deroga rispetto a quanto precede, il Consiglio Direttivo è sin da subito autorizzato a deliberare modifiche al presente Statuto che dovessero essere richieste o comunque rendersi necessarie ai fini dell'approvazione da parte degli enti di vigilanza competenti.

Adeguamento Statuto approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'Associazione IMMUSICART APS in data 10 febbraio 2023, di cui si chiede l'esenzione dell'imposta di registro e di bollo ai sensi del D. Lgs n. 117 del 3/7/2017 art. 82 comma 3 e comma 5

Vigevano 10 febbraio 2023

Il Presidente



